

Legge regionale 05 giugno 1967 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 09/05/1981

Modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Art. 1

L' indennità di presenza, di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto regionale, - dalla data di entrata in vigore della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 e per tutti gli effetti da questa previsti -, si intende sostitutiva dell' indennità di carica, di cui all' articolo 3, primo comma, n. 1, della stessa legge.